

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. 58-7356

Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021



Seduta N° 383

Adunanza 31 LUGLIO 2023

Il giorno 31 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 09:40 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Marco Gabusi, Andrea Tronzano, Chiara Caucino, Elena Chiorino, Fabrizio Ricca, Luigi Genesis Icardi con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Matteo MARNATI - Vittoria POGGIO

DGR 58-7356/2023/XI

OGGETTO:

Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021

A relazione di: Protopapa, (Marnati)

Premesso che,

la recente normativa statale in materia di energia rinnovabile e in particolare il d.lgs. n. 199/2021 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*) e successive modifiche, ha rivisitato il quadro normativo in materia senza tuttavia trovare ancora completa attuazione, in quanto all'articolo 20, commi 1, 4 e 8:

- domanda a uno o più decreti interministeriali, da approvare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281/1997, l'individuazione di principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- domanda alle regioni la successiva individuazione delle aree idonee, in conformità ai principi e ai criteri stabiliti dai suddetti decreti e intese;
- al contempo, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, considera da subito ed in via transitoria taluni ambiti territoriali idonei ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici;

la disciplina relativa all'installazione di impianti fotovoltaici contenuta nel d.lgs. n. 199/2021 deve trovare contemperamento con le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7, del d.lgs. n. 387/2003 che prevede che *“gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela*

della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”, nonché con i paragrafi del d.m. 10 settembre 2010 che riguardano il ruolo delle regioni nella tutela del patrimonio agroalimentare e nella tutela delle aree di elevato interesse agronomico.

Ritenuto opportuno, nelle more dell’approvazione dei decreti interministeriali di cui al d.lgs. 199/2021, salvaguardare e valorizzare le aree agricole piemontesi di elevato interesse agronomico, in coerenza con il d.m. 10 settembre 2010 recanti “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” anche al fine di non pregiudicare le politiche regionali in tale materia. Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

- per le finalità sopra riportate, sono considerate aree agricole ad elevato interesse agronomico le aree agricole riconducibili a quelle di cui all’articolo 2 comma 1 lett. E) del d.m. 1444/68 individuate dagli strumenti urbanistici, appartenenti:

- agli areali individuati dai disciplinari delle produzioni agricole vegetali a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) e Garantita (D.O.C.G.);

- ai Terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo, costituiti dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella “Carta della capacità d’uso dei suoli del Piemonte”, adottata con d.g.r. n. 75-1148 del 30 novembre 2010 e reperibili sul Geoportale della Regione Piemonte all’indirizzo <https://www.geoportale.piemonte.it/cms/>;

- è strategico favorire sui terreni agricoli lo sviluppo di tecnologie di produzione di energia fotovoltaica in sinergia con la produzione agricola stessa e complemento di sistemi riferibili ad agricoltura 4.0, così come definiti dall’ente di normazione italiano UNI nelle prassi di riferimento UNI/PdR 91/2020 “Linee guida per l’interpretazione dei requisiti cui agli allegati A e B della legge 232/2016 per l’Agricoltura 4.0 e di Agricoltura di precisione”;

- nelle aree agricole ritenute di elevato interesse agronomico, come precedentemente definite, meritevoli di particolare tutela dalla Regione Piemonte, occorre evitare qualsiasi intervento che non consenta, almeno in parte, il mantenimento della produzione agricola e, al termine del ciclo di vita dell’impianto fotovoltaico, il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi;

- è comunque necessario creare le condizioni che consentano, in vista dell’attuazione della relativa misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a sostegno dell’agrivoltaico, un maggiore sviluppo di tali impianti per ridurre i costi di approvvigionamento energetico del settore e migliorarne le prestazioni climatiche ed ambientali;

- il fine di velocizzare e promuovere lo sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili tramite impianti fotovoltaici va comunque armonizzato con la contestuale tutela delle aree ad elevato interesse agronomico, in termini produttivi e di qualità, evitando la compromissione delle loro caratteristiche peculiari.

Richiamato che le “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” pubblicate, in data 27 giugno 2022, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) hanno lo scopo di “*chiarire quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un’interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola*”.

Dato atto che, a tal fine, le citate Direzioni regionali, come da documentazione agli atti, al fine di assumere le indicazioni contenute nelle suddette Linee Guida, indicando conseguentemente le caratteristiche degli impianti fotovoltaici più adatti all’installazione sulle aree agricole di elevato interesse agronomico al fine di renderli compatibili con le disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno elaborato un documento tecnico

il cui contenuto specifica: le definizioni; le aree agricole su cui sono installabili esclusivamente impianti fotovoltaici di tipo agrivoltaico; le caratteristiche degli impianti agrivoltaici; i contenuti aggiuntivi della relazione tecnico – agronomica.

Rilevato inoltre che il presente provvedimento costituisce indirizzo di carattere generale, che fa salve le norme e gli strumenti finalizzati alla sicurezza del territorio, nonché alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Visti:

- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999;
- il decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- il decreto ministeriale 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- l'art. 65 del decreto-legge del 24 gennaio 2012 n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dedicato in particolare agli impianti fotovoltaici in ambito agricolo;
- le Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate nel mese di giugno 2022 sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) (https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee_guida_impianti_agrivoltaici.pdf);
- il Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte approvato con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

Informata, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della legge regionale 23/2002, la III Commissione Consiliare del Consiglio regionale del Piemonte competente in materia di Agricoltura ed Energia in data 27 luglio 2023.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla d.g.r. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

- di disporre che, ai sensi del decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7 ed in coerenza con il decreto legislativo 199/2021, al fine di salvaguardare e valorizzare le aree agricole piemontesi di elevato interesse agronomico, con riferimento alla realizzazione di impianti fotovoltaici:

a. le aree agricole ad elevato interesse agronomico sono le aree agricole riconducibili a quelle di cui all'articolo 2 comma 1 lett. E) del d.m. 1444/68 individuate dagli strumenti urbanistici, appartenenti:

- agli areali individuati dai disciplinari delle produzioni agricole vegetali a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) e Garantita (D.O.C.G.);

- ai terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo costituiti dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010 e reperibili sul Geoportale della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.geoportale.piemonte.it/cms/>;

b. nelle sopra menzionate aree agricole è consentita unicamente l'installazione di impianti fotovoltaici di tipo agrivoltaico;

c. si approvi l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il cui contenuto specifica le definizioni; le aree agricole su cui sono installabili esclusivamente impianti fotovoltaici di tipo agrivoltaico; le caratteristiche degli impianti agrivoltaici; i contenuti addizionali della relazione tecnico – agronomica;

d. il presente provvedimento non si applichi ai procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione dello stesso sul BUR né a quelli che alla medesima data siano stati formalmente avviati, per effetto della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo, fatta salva la possibilità per gli interessati di richiedere l'applicazione del presente provvedimento ai procedimenti in corso;

- di demandare alla successiva implementazione della piattaforma nazionale per le aree idonee, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 199/2021, la definizione di azioni di monitoraggio tese a stimare la percentuale di Superficie Agricola Utilizzata regionale interessata dalla realizzazione di impianti fotovoltaici;

- di rinviare ad una successiva determinazione dirigenziale, a cura del Settore "Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura", da redigere entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, le modalità di monitoraggio della produzione agricola dei terreni interessati dagli impianti agrivoltaici;

- di dare atto che il presente provvedimento sarà adeguato alle disposizioni ministeriali che saranno emanate in attuazione del d.lgs. 199/2021, ivi comprese le regole operative per l'attuazione delle misure di sostegno alla realizzazione di sistemi agrivoltaici.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Decreto legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7356-2023-All_1-allegato_tecnico_delibera_firmato.pdf
Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A

“Indicazioni sull’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico del territorio della regione Piemonte”

1) DEFINIZIONI:

Valore della produzione Agricola: valore (euro) della produzione agricola dell’area interessata all’installazione dell’impianto agrivoltaico.

Indirizzo agricolo: tipologia di coltivazione che s’intende mettere in atto nell’area interessata dall’installazione dell’impianto agrivoltaico.

Principio di Continuità: quale ulteriore specificazione del principio espresso dalle linee guida¹, il principio di continuità consiste nel **mantenimento di almeno il 70% del valore della produzione agricola² negli ultimi cinque anni produttivi, prendendo come riferimento per i prezzi l’anno precedente alla stesura della relazione agronomica allegata**, secondo la seguente formula:

$$V_p/(VA) \geq 0,7$$

V_p = **valore della produzione agricola** post impianto agrivoltaico stimata con riferimento ad almeno un triennio di coltivazione a regime e calcolata utilizzando le rese areiche previste ed i prezzi riferiti all’anno precedente a quello di stesura della relazione agronomica.

VA = **valore della produzione agricola** media annua riferita ai cinque anni produttivi precedenti l’anno della relazione agronomica, utilizzando le rese areiche effettive ed i prezzi riferiti all’anno precedente a quello di stesura della relazione agronomica.

Si precisa che:

il Valore della produzione agricola pre impianto, dovrà essere riferito ad annualità aventi caratteristiche ordinarie in termini di rese e colture dell’azienda agricola per l’area interessata; ad esempio nel caso di incolto o rese produttive anomale in conseguenza di fatti non ordinari (siccità, cause di forza maggiore, ecc.) verranno scelte a riferimento annualità e colture realizzate in anni precedenti;

la stima del **valore della produzione agricola** in seguito alla realizzazione dell’impianto Agrivoltaico dovrà essere riferito ad **indirizzi agricoli** già realizzati dall’azienda agricola; l’eventuale variazione di **indirizzo agricolo**, dovrà essere motivata nella relazione agronomica anche sotto il profilo commerciale.

Per il caso particolare di terreni in cui sia previsto l’utilizzo a prato-pascolo o prativo, il principio di continuità si considera rispettato solo nel caso in cui, tale indirizzo agricolo fosse già usualmente presente nei 5 anni precedenti la stesura della relazione agronomica.

Condizioni ambientali: condizioni climatiche (temperatura, precipitazioni, irraggiamento, grandine ecc..), condizioni dell’apporto idrico artificiale (quantità di acqua disponibile, stato dei canali), condizioni di mercato (valutazione del prodotto coltivato, dei prodotti dell’allevamento, costo dei prodotti, attrezzature, ore lavoro ecc... necessari al mantenimento delle performance agricole), condizioni delle incentivazioni (Politica Agricola Comune - PAC e altri bandi legati alla coltivazione scelta).

¹ https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee_guida_impianti_agrivoltaici.pdf

² Il valore del 70% è stato scelto sulla base dell’associazione logica dei seguenti criteri menzionati nelle **linee guida**: il mantenimento di almeno il 70% della superficie agricola al di sotto dell’impianto Agrivoltaico (pag. 20 delle linee guida) ed il mantenimento del **valore della produzione agricola** od un suo incremento (pag. 23 delle linee guida).

Intervallo tecnico dettagliato: Intervallo di valori rappresentanti il massimo ed il minimo di produzione previsto per l'area sottesa dall'impianto agrivoltaico. Tale intervallo deve considerare anche le eventuali flessioni dovute a condizioni ambientali avverse, specificando quali inciderebbero di più sulla produzione e dando una stima della loro incidenza. Inoltre devono essere riportate le condizioni limite, economico-tecniche, al verificarsi delle quali la produzione agricola potrebbe essere totalmente interrotta.

2) AREE AGRICOLE SU CUI SONO INSTALLABILI ESCLUSIVAMENTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI TIPO AGRIVOLTAICO

Nell'ambito delle aree agricole di elevato interesse agronomico, riconducibili a quelle di cui all'articolo 2 comma 1 lett. E) del d.m. 1444/68 individuate dagli strumenti urbanistici, specificate ai seguenti punti 1) e 2), qualora idonee all'installazione di impianti fotovoltaici ai sensi della normativa vigente, potranno essere installati esclusivamente **impianti di tipo agrivoltaico aventi le caratteristiche di cui al seguente paragrafo 3.**

1) Aree appartenenti agli **areali individuati dai disciplinari** delle produzioni agricole vegetali a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) e Garantita (D.O.C.G.);

2) Terreni agricoli e naturali ricadenti nella **prima e seconda classe** di capacità d'uso del suolo costituiti dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con d.g.r. n. 75-1148 del 30 novembre 2010 e reperibili sul Geoportale della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.geoportale.piemonte.it/cms/>.

3) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI AGRIVOLTAICI

Si considera impianto agrivoltaico qualsiasi impianto fotovoltaico installato su area agricola che:

- a) risponda ai requisiti di cui **all'art. 65 comma 1-quinquies del d.l. 1/2012** convertito con modificazioni dalla legge 27/2012 e alle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici pubblicate sul sito del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- b) rispetti il **principio di continuità** di cui al paragrafo 1;
- c) non danneggi le sistemazioni agrarie del suolo e le opere accessorie insistenti sull'area;
- d) non crei nocimento alla funzionalità delle infrastrutture irrigue a basso consumo idrico realizzate con finanziamento pubblico presenti sui terreni interessati dall'impianto, nonché all'assetto e alla funzionalità del sistema irriguo di area vasta e alla continuità di manutenzione dello stesso in caso di interessamento di aree con camere di risaia.

4) CONTENUTI ADDIZIONALI DELLA RELAZIONE TECNICO – AGRONOMICA

La Relazione Agronomica asseverata, da allegare al progetto, finalizzata tra l'altro, a dimostrare il rispetto dei principi e criteri in precedenza dettagliati, dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e contenere altresì quanto riportato alle lettere seguenti:

- a. l'**indirizzo agricolo** che s'intende realizzare nell'area interessata dall'impianto Agrivoltaico, le possibili alternative se esistenti, le rese previste in termini areici e di valore, all'interno di un **intervallo tecnico dettagliato**;
- b. i parametri presi in considerazione e i metodi di elaborazione dati utilizzati per accertare il rispetto del **principio di continuità** di cui al paragrafo 1;

1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater e' inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

- c.** i metodi di monitoraggio che si intendono utilizzare per valutare gli effetti ottenuti a seguito dell'installazione dell'impianto agrivoltaico, in coerenza con le linee guida pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (quali ad esempio, sensori per l'umidità del suolo, sensori per l'umidità dell'aria, stazioni metereologiche, metodi di monitoraggio della produttività) ed eventualmente integrate come previsto all'art. 65 comma 1-quinquies del d.l. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge 27/2012, nonché da successive evoluzioni del quadro normativo in materia. Relativamente ai dati ottenuti, si dovrà dare atto dei metodi di archiviazione degli stessi; tali metodi devono essere compatibili con la possibilità di accedere agli stessi per almeno i 5 anni successivi alla loro produzione, da parte degli Enti preposti;
- d.** la quantità e la tipologia degli interventi di tipo agronomico necessari a realizzare l'obiettivo di progetto per l'impianto agrivoltaico in esame;
- e.** la descrizione di eventuali sistemi integrabili con l'impianto: per la gestione agricola/produttiva da remoto ed automatica, per l'alimentazione elettrica delle attrezzature agricole, per la protezione dai rischi in agricoltura (grandine, fauna selvatica, incendio, ecc.) e per la distribuzione di acqua o prodotti fitosanitari e fertilizzanti.